

Il presente memorandum contiene una sintesi delle principali disposizioni normative, pronunce ministeriali e giurisprudenziali in materia fiscale, pubblicate sui quotidiani e riviste specializzate nel mese di aprile 2020. Il carattere meramente informativo e non esaustivo delle notizie ivi contenute non consente di assumere, sulla base delle segnalazioni riportate nel presente fascicolo, decisioni di natura operativa, la cui adozione non può comunque prescindere da approfondimenti specifici.

Contents

Approvazione delle specifiche tecniche per l'acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2019.....	3
Coronavirus: sospesi i pagamenti di cartelle e avvisi. Agenzia della riscossione chiude gli sportelli. Servizi web e call center h24	3
Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 – D.L. N. 18/2020 - Risposte a quesiti.	4
Decreto Legge n. 23 del 8 aprile 2020 - Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali	8
Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali - D.L. n. 23/2020. Chiarimenti.....	15
Modifiche al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 2018, come modificato dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 524526 del 21 dicembre 2018, n. 107524 del 29 aprile 2019, n. 164664 del 30 maggio 2019, n. 738239 del 30 ottobre 2019, n. 1427541 del 17 dicembre 2019 e n. 99922 del 28 febbraio 2020.....	18
Modifiche al provvedimento n. 106701 del 28 maggio 2018, e successive modificazioni, riguardante le regole tecniche per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei	



corrispettivi giornalieri relativi alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 127/2015 18

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi 19

Imposte sui redditi – Erogazioni liberali in denaro al dipartimento della Protezione Civile..... 22

Disposizioni di attuazione dell'art. 22, comma 6, del D.L. n. 124/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 157/2019. Definizione dei termini, delle modalità e del contenuto delle comunicazioni trasmesse telematicamente dagli operatori dei sistemi di pagamento elettronici tracciabili 24

Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal comma 11 dell'articolo 9-bis del D.L. n. 50/2017 25



Approvazione delle specifiche tecniche per l'acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2019

Con Provvedimento del 1° aprile 2020, prot. n. 150163/2020, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate il 2 aprile 2020, l'Agenzia delle Entrate ha approvato le specifiche tecniche per l'acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2019.

In particolare, il punto 1 del Documento di prassi esaminato ha previsto le modalità di richiesta per l'acquisizione massiva degli ulteriori dati necessari ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2019 da parte dei soggetti incaricati alla trasmissione telematica delegati alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente.

Il successivo punto 2 ha, invece, disposto le modalità di richiesta per l'acquisizione massiva degli ulteriori dati necessari ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2019 da parte dei soggetti incaricati non provvisti di delega alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente.

Coronavirus: sospesi i pagamenti di cartelle e avvisi. Agenzia della riscossione chiude gli sportelli. Servizi web e call center h24

Con Comunicato stampa del 3 aprile 2020, l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha prorogato la chiusura fino a nuova comunicazione degli Sportelli presenti su tutto il territorio nazionale, che erogano servizi al pubblico, ricordando che i provvedimenti in materia di riscossione contenuti nel decreto legge "Cura Italia" (D.L. n. 18/2020) hanno previsto la sospensione delle attività di notifica e delle procedure di riscossione fino al 31 maggio, mentre le cartelle di pagamento già notificate prima della sospensione e con termini in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio, dovranno essere pagate entro il 30 giugno.

Nel Comunicato è stato, altresì, precisato che il personale dell'Ente di riscossione garantirà l'operatività e la fruibilità dei servizi online disponibili h24 sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it e sull'App Equiclick, fornendo assistenza con i consueti canali di ascolto che sono stati potenziati con nuovi indirizzi mail.



Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 – D.L. N. 18/2020 - Risposte a quesiti.

Con Circolare n. 8/E del 3 aprile 2020, l'Agenzia delle Entrate, in risposta ai quesiti pervenuti da parte delle associazioni di categoria, delle Direzioni Regionali dell'Agenzia delle Entrate nonché di professionisti ed altri contribuenti, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all'ambito applicativo delle previsioni fiscali contenute nel D.L. n. 18/2020 (cd. Decreto Cura Italia”).

Riportiamo i quesiti da noi ritenuti maggiormente significativi.

Nel punto 1 sono stati trattati i quesiti riguardanti la proroga e la sospensione dei termini per versamenti e altri adempimenti.

Nel punto 1.1 è stato chiarito che la tassa annuale di vidimazione dei libri sociali con scadenza 16 marzo 2020 rientra tra i versamenti prorogati al 20 marzo dall'art. 60 del D.L. n. 18/2020.

Il successivo punto 1.2 ha riportato il quesito in cui è stato chiesto di chiarire come opera la sospensione di cui all'art. 8 del D.L. n. 9/2020 e all'art. 61, comma 2, del D.L. n. 18/2020, ovvero la sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione, qualora un soggetto eserciti più attività nell'ambito della stessa impresa e solo una o una parte di dette attività rientri nei settori elencati dal citato articolo 61 dello stesso Decreto.

In tal casi, ha chiarito l'Agenzia delle Entrate, per poter beneficiare della sospensione disposta dall'articolo in esame, è necessario che le attività rientranti tra quelle oggetto di sospensione siano svolte in maniera prevalente rispetto alle altre esercitate dalla stessa impresa, intendendosi per tali quelle da cui deriva, nell'ultimo periodo d'imposta per il quale è stata presentata la dichiarazione, la maggiore entità dei ricavi o compensi.

Nel punto 1.3 della Circolare in commento è stato ribadito quanto già chiarito nelle risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate n. 12/E del 18 marzo 2020 e n. 14/E del 21 marzo 2020, ovvero che i codici ATECO riferibili alle attività economiche elencate nell'art. 61, comma 2, sono meramente indicativi, sicché le sospensioni ivi previste possono riguardare anche soggetti che



svolgono attività non espressamente riconducibili ai codici ATECO indicati nelle richiamate risoluzioni.

Ciò a condizione che la propria attività sia riconducibile nella sostanza a una delle categorie economiche ivi indicate.

Nel successivo punto 1.4 è stato chiarito che le sospensioni previste dall'articolo 61 commi 2 e 3 del D.L. n. 18/2020 si applicano anche ai soggetti che hanno esercitato l'opzione per il Gruppo.

In tale ipotesi è tuttavia necessario che i soggetti appartenenti al Gruppo esercitino una o più delle attività tra quelle riconducibili a quelle previste dai commi 2 e 3 dell'articolo 61; con l'ulteriore condizione che l'ammontare dei ricavi ad esse relative ne rappresenti cumulativamente la parte prevalente rispetto a quelli complessivamente realizzati da tutte le società del Gruppo.

Discorso analogo anche nell'ipotesi di liquidazione IVA di gruppo.

A tale riguardo, il successivo punto 1.5 ha infatti chiarito che, ai fini dell'applicazione della sospensione prevista dall'articolo 61, comma 3, del D.L. 18/2020, è sufficiente che i soggetti facenti parte del perimetro della liquidazione IVA di gruppo, esercitino una o più delle attività previste dai commi 2 e 3 dell'articolo 61 del Decreto, sempreché l'ammontare dei ricavi derivanti da tali attività sia prevalente rispetto a quelli complessivamente realizzato a livello di gruppo.

Il punto 1.10 della Circolare esaminata ha chiarito che la sospensione degli adempimenti tributari diversi dai versamenti prevista dall'art. 62 del D.L. n. 62 del D.L. n. 18/2020 si applica anche alla scadenza prevista per il 25 marzo 2020 per la presentazione degli elenchi mensili INTRASTAT relativi al mese di febbraio 2020. La stessa andrà pertanto adempiuta entro il 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni.

L'Agenzia delle Entrate ha rilevato comunque che resta ferma la facoltà, per gli operatori che si trovano nelle condizioni di poter fornire le predette informazioni, di inviare gli elenchi riepilogativi, in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020, entro i termini ordinari.

Con il punto 1.15 il Documento di prassi ha chiarito che, ai fini della sospensione dei versamenti in relazione a determinate tipologie di contribuenti, la verifica della soglia dei ricavi dovrà essere determinata tenendo conto delle specifiche regole di determinazione del reddito d'impresa di ciascuna tipologia di soggetto.



L'Agenzia delle Entrate ha, inoltre, confermato, che gli ulteriori componenti positivi, eventualmente indicati per migliorare il proprio profilo di affidabilità fiscale, non rilevano ai fini della determinazione del limite di 2 milioni di euro dei ricavi/compensi.

Con il successivo punto 1.20, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che rientrano nella sospensione dei termini di cui all'articolo 62, comma 1, del D.L. n. 18/2020, anche le risposte alle richieste di documentazione effettuate in sede di controllo formale delle dichiarazioni ai sensi dell'articolo 36-ter del D.P.R. n.600/1973, in cui i termini assegnati per fornire la documentazione scadono nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio.

In questi casi, ha aggiunto l'Amministrazione finanziaria, la documentazione dovrà essere prodotta entro il 30 giugno 2020, in applicazione del comma 6 del richiamato articolo 62.

Il punto 2 della Circolare in commento ha fornito chiarimenti sulla sospensione dell'attività degli enti impositori, del versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione e dei termini procedimenti tributari.

Specificamente, nel punto 2.1 è stato chiarito l'ambito di operatività dell'articolo 67 comma 4 del Decreto Cura Italia, che prevede, con riferimento ai termini di prescrizione e di decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, l'applicazione, anche in deroga alle disposizioni dello Statuto del Contribuente, dell'articolo 12 del D. Lgs. n. 159/2015.

Tale ultima disposizione normativa stabilisce che, in caso di particolari sospensioni disposte in occasione di eventi eccezionali, come quella di sospensione dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso prevista dall'art. 67, comma 1, del D.L. n. 18/2020, i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici dell'Agenzia delle entrate che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.

A riguardo l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che la proroga dei termini di decadenza riguarda tutte le attività per le quali è prevista una decadenza dei termini, come ad esempio quelle disciplinate dall'articolo 43 del D.P.R. n. 600/1973, dall'articolo 57 del D.P.R. n. 633/1972, dall'articolo 76 del D.P.R. n. 131/1986 (Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro)



e dell'articolo 27 del D.Lgs. n. 346/1990 (Testo unico dell'imposta di successione e donazione).

Quale mero esempio, l'Amministrazione finanziaria ha poi rappresentato che per le attività di notifica degli atti di accertamento o di rettifica per le imposte dirette e IVA, i termini di decadenza dell'attività accertatrice per i periodi d'imposta 2015 (dichiarazione presentata) e 2014 (dichiarazione omessa), in scadenza al 31 dicembre 2020, potranno essere distribuite in un lasso di tempo di due anni, proprio in virtù della proroga al 31 dicembre 2022 prevista dal Decreto Cura Italia.

Il punto 3 della Circolare in esame ha fornito chiarimenti su misure specifiche introdotte a sostegno delle imprese.

In particolare, con riferimento al credito di imposta introdotto dall'articolo 65 del D.L. n.18/2020, riconosciuto in misura pari al 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione relativo ad immobili di categoria catastale C/1, l'Agenzia delle Entrate al punto 3.1 ha precisato che il beneficio in parola matura solo in relazione al canone d'affitto pagato dal locatario.

Nel successivo punto 3.2 è stato invece precisato che, stante l'esplicito riferimento fatto dal citato art. 65, gli immobili oggetto di locazione per cui è possibile fruire del credito d'imposta devono essere necessariamente classificati nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe).

Restano pertanto esclusi dal beneficio i contratti di locazione di immobili rientranti nelle altre categorie catastali anche se aventi destinazione commerciale.

L'ultima parte della Circolare in esame riguarda altre disposizioni del Decreto n. 18/2020.

In particolare, nel punto 5.2 l'Agenzia ha precisato che la deducibilità fiscale, ai fini IRES/IRAP, delle erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto all'attuale situazione di emergenza epidemiologica che l'articolo 66 del Decreto Cura Italia incentiva per l'anno 2020, è riconosciuta a prescindere dalla chiusura in utile o perdita dell'impresa erogante, dal momento che la stessa non è in alcun modo parametrata al reddito realizzato per il medesimo periodo di imposta.



Decreto Legge n. 23 del 8 aprile 2020 - Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali

Con Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23, pubblicato sulla G.U. n. 94 dell'8 aprile 2020, sono state emanate misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.

Segnaliamo qui di seguito le misure da noi ritenute maggiormente significative.

Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (art. 5)

Con l'art. 5 del D.L. n. 23/2020 (in seguito anche Decreto Liquidità) è stata differita al 1° settembre 2021 l'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al D.Lgs. n.14/2019.

Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale (art. 6).

Il successivo art. 6 ha disposto, a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'esaminato decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020 per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data, la non applicazione degli articoli 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482-*bis*, commi 5, 5 e 6, e 2482-*ter* del codice civile, ovvero la sospensione degli obblighi previsti dal codice civile in tema di perdita del capitale sociale.

L'anzidetta disposizione normativa ha previsto, inoltre, che per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, comma 1, numero 4), e 2545 *duodecies* del codice civile.

Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio (art. 7)

L'art. 7, comma 1, del D.L. n. 23/2020 ha sancito che nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-*bis*, comma 1, n. 1), del codice civile può comunque essere operata se risulta



sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, fatta salva la previsione di cui all'articolo 106 del D.L. n. 18/2020 che ha prorogato di sessanta giorni il termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci d'esercizio relativi all'esercizio 2019 ordinariamente fissato al 30 aprile 2020.

La disposizione normativa ha previsto, altresì, che il criterio di valutazione deve essere specificamente illustrato nella nota integrativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.

Il successivo comma 2 dell'art. 7 ha esteso l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati.

Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società (art. 8)

L'art. 8 del D.L. n. 23/2020 ha previsto la disattivazione dei meccanismi di postergazione dei finanziamenti, previsti dagli articoli 2467 e 2497-*quinquies* del codice civile, effettuati dai soci o da chi esercita attività di direzione e coordinamento fino alla data del 31 dicembre 2020.

Disposizioni in materia di concordato preventivo e accordi di ristrutturazione (art. 9)

L'art. 9, comma 1, del Decreto Liquidità in commento ha previsto la proroga di sei mesi dei termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021.

Il successivo comma 2 ha disposto, in relazione ai procedimenti di omologa dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione ancora pendenti alla data del 23 febbraio 2020, la possibilità per il debitore di presentare, sino all'udienza fissata per l'omologa, istanza al Tribunale per la concessione di un nuovo termine, non superiore a novanta giorni, per il deposito di un nuovo piano e di una nuova proposta di concordato o di un nuovo accordo di ristrutturazione.

Il comma 3 dell'art. 9 del D.L. 23/2020 ha introdotto la possibilità per il debitore di modificare unilateralmente i termini di adempimento del concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione tramite il deposito di una memoria che deve contenere l'indicazione dei nuovi termini – non



superiori di sei mesi rispetto a quelli originariamente indicati – e deve essere accompagnata dalla documentazione che comprova la necessità della modifica dei termini.

Ai sensi del successivo comma 4, il debitore che ha già ottenuto dal Tribunale la proroga del termine di adempimento può, prima della scadenza, presentare istanza per la concessione di una ulteriore proroga sino a novanta giorni, anche nei casi in cui è stato depositato ricorso per la dichiarazione di fallimento. L'istanza indica gli elementi che rendono necessaria la concessione della proroga con specifico riferimento ai fatti sopravvenuti per effetto dell'emergenza epidemiologica COVID19.

Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza (art. 10)

L'art. 10 del D.L. n. 23/2020 ha disposto che tutti i ricorsi presentati ai sensi degli articoli 15 e 195 del R.D. n. 267/1942 (cd Legge Fallimentare), e 3 del D.Lgs. n. 270/1999, depositati nel periodo tra il 9 marzo 2020 e il 30 giugno 2020 sono improcedibili.

Il comma 2 ha contemplato un'eccezione alla improcedibilità, limitata ai casi in cui il ricorso sia presentato dal pubblico ministro e contenga la richiesta di emissione dei provvedimenti cautelari o conservativi di cui all'art. 15, comma 8, della Legge Fallimentare.

Il Capo IV del D.L. n. 23/2020 riporta le misure fiscali e contabili.

Sospensione di versamenti tributari e contributivi (art. 18)

L'art. 18, commi 1 e 2, del Decreto Legge in esame ha previsto che per i soggetti, esercenti attività di impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro, sono sospesi i versamenti in autoliquidazione, in scadenza nel mese di aprile e nel mese di maggio 2020, relativi:

- a) alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato;
- b) all'imposta sul valore aggiunto;
- c) ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

I predetti soggetti beneficiano della sospensione in parola qualora si verifichi una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel



mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e una diminuzione della medesima percentuale nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.

I successivi commi 3 e 4 dell'art. 18 hanno disposto la medesima sospensione per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente Decreto, a condizione che il fatturato o i corrispettivi siano diminuiti almeno del 50 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nella stessa percentuale nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.

Il comma 5 ha previsto che la medesima sospensione compete, inoltre, a tutti i soggetti economici che hanno intrapreso l'esercizio dell'impresa, arte o professione dopo il 31 marzo 2019.

Il secondo periodo del comma in esame ha esteso agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa, la sospensione dei versamenti relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato e ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

Il comma 6 dell'art. 18 del D.L. n. 23/2020 ha disposto, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, la sospensione dei versamenti IVA, per i mesi di aprile e maggio, a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d'imposta precedente, alla sola condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo di imposta.

Il successivo comma 7 ha disciplinato la ripresa della riscossione, prevedendo che i versamenti sospesi ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 siano effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020. La previsione legislativa ha disposto, altresì, che non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.



Il comma 8 ha previsto, invece, che per gli operatori nazionali dei settori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica restano ferme, qualora gli stessi non rientrino nei parametri stabiliti per fruire della sospensione di cui al presente articolo, le sospensioni previste dagli artt. 8, comma 1, del D.L. n. 9/2020 e 61, commi 1 e 2, del D.L. n. 18/2020, per i mesi di aprile e maggio 2020.

La ripresa della riscossione dei versamenti sospesi resta disciplinata dall'art. 61, commi 4 e 5, del D.L. n. 18/2020.

Infine, il comma 9 dell'art. 18 del Decreto in commento ha previsto forme di cooperazione tra l'Agenzia delle Entrate, l'INPS, l'INAIL e gli altri enti previdenziali e assistenziali ai fini della verifica del rispetto del requisito della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi previsto dai precedenti commi 1, 2, 3, 4 e 6, necessario per fruire della sospensione dei versamenti.

Proroga sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari (art. 19)

L'art. 19 del D.L. n. 23/2020 ha inteso modificare il comma 7 dell'articolo 62 del D.L. n. 18/2020, prevedendo in favore dei soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del citato decreto legge, il non assoggettamento dei ricavi e dei compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del D.L., n. 18/2020) e il 31 maggio 2020 (in luogo del 31 marzo 2020) alle ritenute d'acconto sui redditi di lavoro autonomo e alle ritenute d'acconto sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari, di cui agli articoli 25 e 25-bis del D.P.R. n. 600/1973, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

I contribuenti, che si avvalgono della predetta agevolazione, provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 (in luogo del 31 maggio 2020) o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a



decorrere dal mese di luglio 2020 (in luogo di maggio 2020), senza applicazione di sanzioni e interessi.

Metodo previsionale acconti giugno (art. 20)

L'art. 20, comma 1, del D.L. n. 23/2020 ha previsto, che le disposizioni concernenti le sanzioni e gli interessi per il caso di omesso o di insufficiente versamento degli acconti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive non si applicano in caso di insufficiente versamento delle somme dovute se l'importo versato non è inferiore all'ottanta per cento della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso.

Ai sensi del successivo comma 2 le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente agli acconti dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Rimessione in termini per i versamenti (art. 21)

L'art. 21 del Decreto Legge in esame consente di considerare tempestivi i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni con scadenza il 16 marzo 2020, prorogati al 20 marzo 2020 per effetto dell'articolo 60 del D.L. n. 18/2020, se eseguiti entro il 16 aprile 2020.

Disposizioni relative ai termini di consegna e di trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020 (art. 22)

L'art. 22, comma 1, del Decreto in esame ha differito al 30 aprile 2020 il termine entro il quale i sostituti d'imposta devono consegnare agli interessati le certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo.

Il successivo comma 2 ha disposto che non si applica la sanzione prevista dall'articolo 4, comma 6-*quinquies*, del D.P.R. n. 322/1998, nel caso in cui le certificazioni siano trasmesse in via telematica all'Agenzia delle Entrate oltre il termine del 31 marzo 2020, purché l'invio avvenga entro il 30 aprile 2020.

Proroga dei certificati di cui all'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, emessi nel mese di febbraio 2020 (art. 23)



L'art. 23 del Decreto in commento ha prorogato espressamente la validità dei certificati previsti dall'articolo 17-*bis* del D.Lgs. n. 241/1997, in materia di appalti, emessi dall'Agenzia delle Entrate.

In particolare, la disposizione normativa ha previsto che i certificati emessi entro il 29 febbraio 2020 conservano la loro validità fino al 30 giugno 2020.

Termini agevolazioni prima casa (art. 24)

L'art. 24 del D.L. n. 23/2020 ha disposto la sospensione, dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020, del termine di cui alla nota II-*bis* dell'articolo 1 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986, ovvero il periodo di 18 mesi dall'acquisto della prima casa, entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l'abitazione, termine richiesto per non decadere dal beneficio originario in caso di cessioni avvenute entro 5 anni dall'acquisto; nonché del termine per il riacquisto della prima casa, previsto dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 ai fini della fruizione del credito d'imposta.

Semplificazioni per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche (art. 26)

L'art. 26 del Decreto in commento ha sostituito il comma 1-*bis* dell'art. 17 del D.L. n. 124/2019 prevedendo che il pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:

- a) per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno sia inferiore a 250 euro;
- b) per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell'anno sia inferiore complessivamente a 250 euro.

*Modifiche all'art. 32-*quater* del decreto-legge n. 124 del 2019 (art. 28)*

L'art. 28 del D.L. Liquidità ha inteso modificare la disciplina prevista dall'articolo 32-*quater* del D.L. n. 124 del 2019 in materia di utili distribuiti a società semplici. In particolare, le modifiche sono volte a:



- a) ricomprendere nell'ambito di applicazione della disciplina gli utili di fonte estera, con esclusione di quelli provenienti da Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati sui quali continuano ad applicarsi le disposizioni previste dal TUIR;
- b) chiarire le modalità di applicazione della ritenuta e dell'imposta sostitutiva previste per gli utili percepiti dalla società semplice per la quota riferibile a soci persone fisiche della medesima società;
- c) disciplinare il regime fiscale degli utili percepiti dalla società semplice per la quota riferibile ai soci enti non commerciali e ai soci non residenti della società semplice;
- d) disciplinare un regime transitorio per gli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019 la cui distribuzione è deliberata entro il 31 dicembre 2022. A tali utili si applica il regime fiscale previgente alle modifiche apportate dalla legge di bilancio per il 2018.

Credito d'imposta per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro (art. 30)

L'art. 30 del D.L. 23/2020, al fine di incentivare l'acquisto di attrezzature volte a evitare il contagio del virus COVID – 19, ha esteso l'applicazione del credito d'imposta di cui all'articolo 64 del D.L. n. 18/2020, anche alle spese sostenute nell'anno 2020 per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.

Ai sensi del successivo comma 2, con apposito Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi del comma 2 dell'articolo 64 del D.L. n. 18/2020, saranno stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al presente articolo.

Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali - D.L. n. 23/2020. Chiarimenti.

Con Circolare n. 9/E del 13 aprile 2020, l'Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti in merito alle principali misure fiscali introdotte dal D.L. n.



23 dell'8 aprile 2020, (cd. "Decreto Liquidità"), fornendo anche risposta ai quesiti proposti da associazioni di categoria, operatori e stampa specializzata.

In particolare, il paragrafo 2 della Circolare in commento ha fornito chiarimenti in merito alla sospensione di versamenti tributari, disciplinata dal suo esaminato articolo 18 del D.L. n. 23/2020 per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione.

Il Documento di prassi, dopo aver richiamato la norma in esame, ha preliminarmente chiarito che la verifica circa la diminuzione di fatturato subita nei mesi di marzo ed aprile 2020 va effettuata rapportando ogni singolo mese rispetto al medesimo mese dell'anno precedente senza la necessità di verificare una riduzione cumulativa di fatturato in entrambi i mesi del 2020 richiamati dalla norma (ossia marzo e aprile).

L'Agenzia delle Entrate ha, altresì, precisato che:

- nell'ipotesi in cui, per l'attività svolta, non sussista l'obbligo della emissione della fattura o dei corrispettivi, il riferimento al fatturato e ai corrispettivi potrà essere esteso al concetto di ricavi e compensi; il contribuente potrà, dunque, assumere detti elementi ai fini della verifica della diminuzione cui collegare il beneficio della sospensione
- per i soggetti che, in virtù dell'attività esercitata, certificano le operazioni sia con fatture sia con corrispettivi, il riscontro della percentuale di riduzione del fatturato o dei corrispettivi, andrà effettuata sulla somma dei due elementi.

Con riferimento all'ambito di applicazione della sospensione in esame, l'Amministrazione finanziaria ha, altresì, chiarito che vi rientrano anche le imprese agricole, qualunque sia la loro natura giuridica ed il criterio utilizzato ai fini della determinazione del reddito imponibile.

In particolare, nel Documento di prassi analizzato è stato precisato (risposta al quesito n. 2) che possono fruire della sospensione dei versamenti anche le imprese agricole che determinano il reddito su base catastale.

Per quanto riguarda le condizioni di accesso al regime di sospensione *de quo*, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il confronto richiesto dai commi 1 e 3 dell'articolo 18 può essere effettuato utilizzando i ricavi risultanti dalle scritture contabili relativi ai mesi di marzo e aprile 2019 rispetto a quelli annotati nei medesimi mesi del 2020, ovvero, in mancanza di scritture contabili, l'importo del fatturato relativo ai medesimi mesi, come risultante dai registri IVA.



Nel quesito n. 5, la Circolare esaminata ha, inoltre, chiarito che il calcolo del fatturato e dei corrispettivi relativi, rispettivamente, ai mesi di marzo e aprile del 2019 e del 2020, da confrontare al fine di verificare la riduzione percentuale disposta dall'articolo 18 del Decreto Liquidità, va eseguito prendendo a riferimento le operazioni eseguite nei mesi di marzo ed aprile e fatturate o certificate, e che, conseguentemente, hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di marzo 2019 (rispetto a marzo 2020) e del mese di aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020), cui vanno sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in detti mesi non rilevanti ai fini IVA.

Di conseguenza, la data da prendere a riferimento è quella di effettuazione dell'operazione che, per le fatture immediate e i corrispettivi, è rispettivamente la data della fattura e la data del corrispettivo giornaliero, mentre per la fattura differita è la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura.

Nel Documento di prassi è stato poi precisato che anche per i contribuenti che liquidano l'IVA trimestralmente la verifica della diminuzione del fatturato va fatta in relazione ai soli mesi di marzo ed aprile (2020 e 2019).

Tale regola trova applicazione anche nei riguardi delle imprese di autotrasporto, a nulla rilevando, per queste ultime, la circostanza che le fatture emesse per le prestazioni possano essere annotate entro il trimestre solare successivo a quello di emissione.

Nel paragrafo 4 della Circolare in commento sono stati forniti alcuni chiarimenti in merito alle previsioni recate dall'articolo 20 del D.L. n. 23/2020, attinenti al calcolo degli acconti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Al riguardo l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che possono beneficiare della speciale disciplina fiscale introdotta, in ragione della quale non è prevista l'irrogazione di sanzioni ed interessi ove l'acconto determinato con il metodo previsionale non sia inferiore all'80 per cento dell'acconto dovuto sul dato storico, gli acconti complessivamente dovuti per il 2020 (ossia sia la rata di giugno che quella di novembre).

Infine, nel paragrafo 13 del Documento di prassi in rassegna sono stati forniti chiarimenti in merito al disposto dell'articolo 30 del Decreto Liquidità, che



ha esteso anche alle spese per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro, il credito d'imposta previsto dall'articolo 64 del D.L. n. 18 del 2020, riconosciuto in favore degli esercenti attività d'impresa, arte e professione, per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro, sostenute nell'anno 2020.

Al riguardo, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che tale agevolazione fiscale è riconosciuta per le spese sostenute nel 2020 per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), ovvero per l'acquisto e l'installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi), comprendendovi anche i detersivi per le mani e i disinfettanti.

Modifiche al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 2018, come modificato dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 524526 del 21 dicembre 2018, n. 107524 del 29 aprile 2019, n. 164664 del 30 maggio 2019, n. 738239 del 30 ottobre 2019, n. 1427541 del 17 dicembre 2019 e n. 99922 del 28 febbraio 2020

Con Provvedimento del 20 aprile 2020 prot. n. 166579/2020, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate il 20 aprile 2020, l'Agenzia delle Entrate ha disposto che le specifiche tecniche (versione 1.6), approvate con il provvedimento n. 99922 del 28 febbraio 2020, sono aggiornate nel loro contenuto e il loro utilizzo è consentito a decorrere dal 1° ottobre 2020.

Il Provvedimento in esame ha, altresì, disposto che, per garantire la continuità dei servizi e il graduale adeguamento alle nuove specifiche, la trasmissione al Sistema di Interscambio (SdI) e il recapito delle fatture elettroniche sono comunque consentiti fino al 31 dicembre 2020 anche secondo le specifiche tecniche (versione 1.5) approvate con il provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018.

Modifiche al provvedimento n. 106701 del 28 maggio 2018, e successive modificazioni, riguardante le regole tecniche per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri relativi alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per



motori, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 127/2015

Con Provvedimento del 22 aprile 2020 prot. n. 171426/2020, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate il 22 aprile 2020, l'Agenzia delle Entrate, d'intesa con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ha disposto modifiche al Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 106701 del 28 maggio 2018, già modificato dal provvedimento n. 1435588 del 30 dicembre 2019.

In particolare, con il Provvedimento in esame sono uniformati e prorogati al 1° settembre 2020 i termini di avvio dell'obbligo di memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi previsti per i gestori con impianti che, nel 2018, hanno erogato più di 1,5 milioni di litri di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motore.

Resta, invece, inalterato il termine di avvio dell'obbligo in argomento al 1° gennaio 2021 per gli operatori con impianti di distribuzione con impianti che, nel 2018, hanno erogato fino a 1,5 milioni di litri di benzina e gasolio, destinati ad essere utilizzati come carburanti per motore.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi

L'art. 1, comma 1, della Legge 24 aprile 2020, n. 27, pubblicata sulla G.U. n. 110 del 29 aprile 2020 (S.O.) ha convertito, con modificazioni, il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, con cui sono state approvate misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19.

Di seguito si riporta una sintesi delle disposizioni aventi rilevanza fiscale che integra e aggiorna quanto analizzato nella tax newsletter del mese di marzo.

La Legge n. 27/2020 ha sostituito l'art. 61 del D.L. n. 18/2020 (rubricato "*sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria*").



La novellata disposizione prevede ora che, per i soggetti di cui al comma 2, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi:

- a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020;
- b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020;
- c) i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020.

Ai sensi del novellato comma 2 dell'art. 61 del D.L. n. 18/2020, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai seguenti soggetti:

- a) imprese turistico ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator;
- b) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, nonchè soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
- c) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonchè discoteche, sale da ballo, nightclub, sale da gioco e biliardi;
- d) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- e) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- f) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- g) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonchè orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- h) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione e di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
- i) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- l) aziende termali di cui alla L. n. 323/2000 e centri per il benessere fisico;



- m) soggetti che gestiscono parchi di divertimento o parchi tematici;
- n) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
- o) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e skilift;
- p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- q) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- r) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
- s) esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite;
- t) organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del D.Lgs. n. 460/1997, iscritte negli appositi registri, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla L. n. 266/1991 e associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 7 della L. n. 383/2000, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1, del codice di cui al D. Lgs. N. 117/2017.

Il comma 3 dell'art. 61 in commento ha previsto che per le imprese turistico ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell'allegato 1 al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020.

Il successivo comma 4 ha disposto che, salvo quanto previsto al comma 5, i versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Nei medesimi termini sono effettuati, anche mediante il sostituto d'imposta, i versamenti delle ritenute non operate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020.

Infine, il comma 5 del nuovo art. 61 in commento ha previsto che le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni



e le società sportive professionistiche e dilettantistiche, di cui al comma 2, lettera b), applicano la sospensione di cui al comma 1 fino al 31 maggio 2020. I versamenti sospesi ai sensi del periodo precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

In sede di conversione, è stato aggiunto il comma 2-bis all'art. 65 del D.L. n. 18/2020 (rubricato "*credito d'imposta per botteghe e negozi*").

La nuova disposizione normativa dispone che il credito d'imposta di cui al comma 1, riconosciuto, per l'anno 2020, ai soggetti esercenti attività d'impresa nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.

Imposte sui redditi – Erogazioni liberali in denaro al dipartimento della Protezione Civile.

Con Risoluzione 27 aprile 2020, n. 21/E, l'Agenzia delle Entrate, in risposta ad un'istanza di interpello avanzata dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha fornito chiarimenti in ordine agli adempimenti da porre in essere per consentire ai contribuenti di fruire delle detrazioni o deduzioni previste dall'art 66 del D.L. n. 18/2020 (cd. Cura Italia) per le erogazioni liberali in denaro effettuate per l'emergenza Covid-19.

Preliminarmente, la Protezione Civile ha ricordato il contenuto dell'art. 66 citato che ha previsto:

- una detrazione, pari al 30 per cento dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito, per un importo non superiore a euro 30.000, per le erogazioni liberali in denaro e in natura effettuate nell'anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, in favore dello Stato, delle Regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro;



- una deduzione per le medesime erogazioni in denaro o in natura, a favore dei soggetti titolari di reddito di impresa; la deduzione è valida anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Proprio a tale fine l'Istante ha segnalato di aver aperto due appositi conti correnti:

- uno finalizzato alla raccolta dei fondi per finanziare l'acquisto di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), ventilatori, respiratori, attrezzature ed apparecchiature per sale di rianimazione, ecc.;
- l'altro, aperto ai sensi dell'O.C.D.P.C. del 05.04.2020, n. 660, volto a costituire un fondo da destinare alle famiglie degli operatori sanitari deceduti nello svolgimento delle proprie attività a causa del Covid – 19.

La Protezione Civile ha poi evidenziato che molti soggetti hanno, tuttavia, promosso specifiche raccolte, assumendo il ruolo di collettori intermediari nella raccolta delle erogazioni, per poi riversare la somma complessiva nei conti correnti intestati alla medesima.

Altri, invece, hanno promosso raccolte di fondi mediante piattaforme di *crowdfunding*, che confluiranno nei conti correnti bancari intestati sempre alla Protezione civile.

Pertanto, a fronte dei numerosi canali di versamento, e in considerazione del forte afflusso di fondi, la Protezione Civile ha chiesto all'Agenzia delle entrate di sapere quali siano gli adempimenti da porre in essere per consentire ai contribuenti di fruire delle detrazioni o deduzioni previste dal citato articolo 66, dal momento che la mole elevata di erogazioni liberali, unitamente alla situazione di emergenza, non consente alla stessa di rilasciare apposite ricevute di versamento.

Con il Documento di prassi in esame l'Agenzia delle Entrate ha fornito una risposta al richiamato quesito distinguendo le seguenti tre fattispecie:

- nell'ipotesi in cui i versamenti siano effettuati sui due conti correnti della Protezione Civile è sufficiente, per poter usufruire della detrazione/deduzione, conservare le ricevute del versamento bancario o postale o dell'estratto conto della società che gestisce la carta di debito o la carta prepagata, dalle quali deve risultare che il versamento è stato effettuato su uno dei predetti conti correnti;
- nel caso in cui, al contrario, le donazioni siano pervenute alla Protezione Civile per mezzo di collettori intermediari o di piattaforme di



crowdfunding, i contribuenti devono essere in possesso non solo della ricevuta del versamento o della ricevuta attestante l'operazione effettuata su piattaforme messe a disposizione dei collettori intermediari o di *crowdfunding*, ma anche della attestazione rilasciata dal collettore o dal gestore della piattaforma di *crowdfunding*, dalla quale emerga che la donazione è stata versata nei predetti conti correnti bancari della Protezione Civile dedicati all'emergenza Covid-19;

Infine, laddove i versamenti siano effettuati su conti correnti diversi da quelli dedicati, o qualora dalle ricevute di versamento non sia possibile ricavare le informazioni sopra riportate (carattere di liberalità, destinatario dell'erogazione, finalità della stessa), ai fini della fruizione delle detrazioni e deduzioni in commento, oltre alla ricevuta del versamento effettuato, sarà necessario che il Dipartimento della Protezione Civile rilasci una specifica ricevuta dalla quale risulti anche che le erogazioni sono finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Disposizioni di attuazione dell'art. 22, comma 6, del D.L. n. 124/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 157/2019. Definizione dei termini, delle modalità e del contenuto delle comunicazioni trasmesse telematicamente dagli operatori dei sistemi di pagamento elettronici tracciabili

Con Provvedimento del 29 aprile 2020 prot. n. 181301/2020, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate il 29 aprile 2020, l'Agenzia delle Entrate ha disciplinato i termini, le modalità ed il contenuto delle comunicazioni di cui comma 5, primo periodo, dell'art. 22 del D.L. n. 124 del 2019.

Il menzionato articolo 22 del D.L. n. 124/2019, ha introdotto un credito d'imposta a favore degli esercenti attività d'impresa, arte o professioni, pari al 30 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 7, comma 6, del D.P.R. n. 605/1973, nonché per le transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.

Il punto 3.1 ha disposto che sono obbligati alla comunicazione di cui all'art. 22, comma 5, del D.L. n. 124 del 2019, i prestatori di servizi di pagamento autorizzati che svolgono la propria attività nel territorio nazionale e che, mediante un contratto di convenzionamento, consentono l'accettazione dei



pagamenti elettronici effettuati in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti dei consumatori finali, anche prevedendo la messa a disposizione degli esercenti di sistemi atti a consentire tale accettazione.

Nel successivo punto 3.3. del Provvedimento in commento sono indicate le informazioni da trasmettere, ovvero:

- il codice fiscale dell'esercente;
- il mese e l'anno di addebito;
- il numero totale delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento;
- il numero totale delle operazioni di pagamento riconducibili a consumatori finali nel periodo di riferimento;
- l'importo delle commissioni addebitate per le operazioni di pagamento riconducibili a consumatori finali;
- l'ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione.

Il punto 3.4 prevede che i suddetti dati sono trasmessi utilizzando il Sistema di Interscambio Dati (SID), organizzati in file conformi alle specifiche tecniche allegate all'esaminato Provvedimento.

Ai sensi del successivo punto 3.6, la trasmissione va effettuata entro il ventesimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento.

Infine, nel punto 5 è stato precisato che i dati e le informazioni acquisiti sono utilizzati dall'Agenzia delle entrate al fine di controllare la spettanza del credito di imposta, per le analisi di qualità dei dati, per l'analisi del rischio e per attività di controllo e verifica sull'utilizzo dello stesso credito.

Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal comma 11 dell'articolo 9-bis del D.L. n. 50/2017

Con Provvedimento del 30 aprile 2020 prot. n. 183037/2020., pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate il 30 aprile 2020, l'Agenzia delle Entrate ha individuato i livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, a cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal comma 11 dell'articolo 9-bis del D.L. n. 50/2017.



Trattasi dei benefici premiali che riguardano:

- a) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all'imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive;
- b) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro;
- c) l'esclusione dall'applicazione della disciplina delle società non operative;
- d) l'esclusione dall'accertamento analitico presuntivo;
- e) la riduzione di un anno dei termini di accertamento;
- f) la franchigia di 2/3 del reddito dichiarato ai fini dell'accertamento sintetico.

Il punto 2 del Provvedimento esaminato ha illustrato le condizioni di accesso ai benefici premiali di cui alla lettera a) del comma 11 dell'articolo 9-bis del citato D.L. n. 50/2017.

In particolare, il punto 2.1. ha disposto che l'esonero dall'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale è riconosciuto ai contribuenti che, per il periodo d'imposta 2019, presentano un livello di affidabilità almeno pari a 8, per la compensazione dei crediti di importo non superiore a:

- a) 50.000 euro annui relativi all'imposta sul valore aggiunto, maturati nell'annualità 2020;
- b) 20.000 euro annui relativi alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive, maturati nel periodo d'imposta 2019.

Il successivo punto 2.2 ha previsto che l'esonero dall'apposizione del visto di conformità sulla richiesta di compensazione del credito IVA infrannuale, maturato nei primi tre trimestri dell'anno di imposta 2021, è riconosciuto, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui, ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8 per il periodo di imposta 2019.

Il punto 2.3 del Documento in commento ha previsto che i benefici di cui ai punti 2.1 e 2.2 sono riconosciuti anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell'applicazione degli ISA per i periodi d'imposta 2018 e 2019.



Con il punto 3 è stato disciplinato l'accesso ai benefici premiali di cui alla lettera b) del comma 11 dell'articolo 9-*bis* del D.L. 50/2017.

In particolare, il Provvedimento nel punto 3.1 ha precisato che l'esonero dall'apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA maturato per l'anno di imposta 2020, è riconosciuto, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui, ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8 per il periodo di imposta 2019.

Ai sensi del successivo punto 3.2 l'esonero dall'apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell'anno di imposta 2021, è riconosciuto, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui, ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8 per il periodo di imposta 2019.

L'Agenzia delle Entrate ha, altresì, chiarito che i benefici di cui ai punti 3.1 e 3.2 sono riconosciuti anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell'applicazione degli ISA per i periodi d'imposta 2018 e 2019.

Il punto 4 e seguenti del Documento di prassi esaminato ha illustrato i termini e le condizioni di accesso ai benefici premiali di cui alle lettere c), d), e) ed f) del comma 11 dell'articolo 9-*bis* del menzionato D.L. n. 50/2017.

In particolare, il punto 4.1 ha previsto che l'esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative di cui all'articolo 30 della L. n. 724/1994, è riconosciuta per il periodo d'imposta 2019:

- a) ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 9 per il periodo di imposta 2019;
- b) ai contribuenti con un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell'applicazione degli ISA per i periodi d'imposta 2018 e 2019.

Il successivo punto 4.2 ha disposto che l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'articolo 39, comma 1, lettera d), secondo periodo, del D.P.R. n. 600/1973, e all'articolo 54, comma 2, secondo periodo, del D.P.R. n. 633/1972, è riconosciuta per il periodo d'imposta 2019:

- a) ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8,5 per il periodo di imposta 2019;



b) ai contribuenti con un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell'applicazione degli ISA per i periodi d'imposta 2018 e 2019.

Ai sensi del successivo punto 4.3 i termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973 e dall'articolo 57, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, sono ridotti di un anno, con riferimento al periodo d'imposta 2019, nei confronti dei contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8 per il medesimo periodo di imposta.

Il punto 4.4 del Provvedimento in esame ha previsto l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'articolo 38 del D.P.R. n. 600/1973, con riferimento al periodo d'imposta 2019, per i contribuenti ai quali è attribuito un livello di affidabilità almeno pari a 9 per il medesimo periodo di imposta, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

Il beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell'applicazione degli ISA per i periodi d'imposta 2018 e 2019.

